



SANZIONI MEF

per emissione o utilizzo di assegni bancari e postali di importo pari o superiore a 1000 euro, privi dell'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e della clausola di non trasferibilità.

(Normativa Antiriciclaggio)

A cura del Dipartimento Legale Contrattuale
D. Carione e B. Corrao
in collaborazione con E. Bresciani BBPM

Introduzione

Normativa di riferimento: D.gls n 231 del 21 novembre 2017 modificato ed integrato dal Decreto Legislativo n. 90 del 25 maggio 2017.

Finalità: prevenire e reprimere il riciclaggio di denaro, beni o altre utilità, emanata in attuazione delle direttive dell'Unione Europea 2005/60/Ce e 2006/70/Ce, a scopi di prevenzione di terrorismo.

Soggetti obbligati: la normativa antiriciclaggio interessa una vasta platea di soggetti (persone fisiche e giuridiche) e categorie professionali.

Art 11 D.gls 231: intermediari finanziari e altri soggetti esercenti attività finanziaria, in elenco le Banche e le Assicurazioni.

ATTENZIONE

La responsabilità della negoziazione dell'assegno è sempre in capo all'operatore che lo ha negoziato, ossia a colei/lui che inserendo le proprie credenziali ha dato l'autorizzazione a procedere anche per coloro che effettuano il controllo di conferma degli assegni in procedura CIT di assegni di trattenuta.

Fanno parte degli assegni negoziati anche quelli scaricati dall'atm self-service.

Come comportarsi quando si riceve una contestazione con relativa sanzione elevata dal MEF (Ministero dell'Economia e della Finanza).

- La contestazione inviata dal MEF è relativa alla mancata comunicazione della negoziazione di assegno privo di clausola di non trasferibilità o nome del beneficiario, ossia non si è provveduto ad inviare entro 30 giorni di calendario gli estremi della violazione al MEF tramite le RTS regionali. (Art 51 D.lgs 231/2007 e successive modifiche).
- La Banca risponde in solido con colei/lui che ha effettuato l'operazione e ricevuto la contestazione. Se l'interessata/o non paga la sanzione, la Banca dovrà pagare la sanzione e potrà effettuare la rivalsa.
- Ricostruire l'accaduto con l'ufficio che si occupa di antiriciclaggio. E' importante verificare le date riportate sulla documentazione a cui fa riferimento la contestazione per accertarsi che la data di notifica sia corretta ed effettuata entro i tempi stabiliti dalla normativa (Riferimento: Legge 689/1981, art 14 – La contestazione deve essere notificata entro 90 giorni dalla data in cui è stato indentificato e reso noto al MEF il nome dell'esecutore materiale dell'operazione)

Chi riceve la contestazione ha la facoltà di:

- **Presentare istanza con deduzioni difensive** (art 18 legge 689/81) entro 30 giorni dalla notifica del verbale, volte all'annullamento della contestazione. Nell'istanza potranno essere spiegate le dinamiche di quanto accaduto, informazioni a propria difesa e prove tangibili a sostegno della propria buona fede nel compiere l'operazione contestata.

O in alternativa

- **Pagare l'oblazione** (somma versata per chiusura anticipata del provvedimento) entro 60 giorni dalla notifica della contestazione (art. 16 L. 689/81). L'oblazione è il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento. Valida solo per importi non eccedenti i 250.000 euro.

**Se viene presentata istanza con deduzioni difensive il procedimento resterà
sospeso fino alla pronuncia del MEF.**

- A) Il procedimento si prescrive in 5 anni, entro questo termine il MEF, tramite l'ufficio di Ragioneria di Stato, dovrà far pervenire all'interessata/o il Decreto con l'ingiunzione al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria che potrà variare da 3000 euro a 15000 euro. Se entro 5 anni non verrà erogata alcuna sanzione, il procedimento si intenderà concluso.
- B) Se entro 5 anni verrà emesso il Decreto di pagamento della sanzione l'interessata/o potrà proporre **istanza di riduzione della sanzione** del 30% (art. 68 comma 2, 3, 4 D.lgs 231/2007).
- C) Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, nei trenta giorni successivi al ricevimento dell'istanza da parte dell'interessato, notificherà al richiedente il provvedimento di accoglimento o rigetto dell'istanza, indicando l'entità dell'importo dovuto e le modalità attraverso cui effettuare il pagamento.
- D) In alternativa, qualora non si proceda ad inviare l'istanza di riduzione della sanzione, l'interessata/o dovrà versare la sanzione comminata nei termini previsti dal Decreto di pagamento, oppure proporre opposizione presso il Tribunale del luogo in cui è stata commessa la violazione entro 30 giorni dalla notifica del Decreto, entro 60 giorni se l'interessata/o risiede all'estero.

IMPORTANTE

Trattandosi di un procedimento complesso e con scadenze da rispettare, consigliamo ai nostri colleghi, non appena ricevono qualsiasi comunicazione da parte del MEF, di mettersi immediatamente in contatto con il proprio rappresentante sindacale.